

UOC Risorse Umane e Contenzioso

**Il dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 685 del 21/09/2021

**OGGETTO: Dipendente matricola 3680
Permessi mensili ai sensi dell'art. 33, c. 3 - L. 104/92 e s.m.i.**

Esercizi/o . Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € .**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Risorse Umane e Contenzioso Proposta n° DT-701-2021

L'estensore

Luisa Giannini

Il Responsabile del Procedimento

Sonia Evangelisti

Il Dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso

Sonia Evangelisti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso

- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- VISTO l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19/02/2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02/07/2019, modificato con deliberazione n. 1254 del 02/12/2020 ed integrato con deliberazione n. 46 del 21/01/2021 e n.380 del 25/03/2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione 30 marzo 2021 n.G03488;
- PREMESSO che il dipendente matricola 3680, Coll. Prof.le Sanitario – Infermiere, a tempo indeterminato, con nota prot. n 11196 del 10/09/2021, ha presentato istanza tesa ad ottenere la concessione dei permessi mensili retribuiti previsti dall'art. 33, comma 3, Legge 104/92, per assistere il familiare disabile, in alternanza con l'altro genitore, nel limite massimo di tre giorni mensili complessivi, per il medesimo familiare;
- VISTI il Verbale INPS del Centro Medico Legale di Roma definito il 16/12/2019 con il quale il familiare del dipendente è stato riconosciuto disabile grave ai sensi dell'art. 3 c. 3 Legge 104/92, con giudizio rivedibile al 16/05/2034;
- VISTO l'art. 33 c. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come successivamente modificato ed integrato, il quale prevede che il dipendente pubblico o privato che assiste un disabile grave, parente o affine entro il secondo grado, ed in situazioni specifiche entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperto da contribuzione figurativa;
- VISTA la legge n. 114/2017 (conversione D.L. 90/2014) che al comma 6 bis dell'art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che: *“Nelle more dell'effettuazione delle visite di revisione e del relativo iter di verifica , i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, di prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura “ e che” la Convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità , è di competenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”*;
- VISTE le Circolari esplicative del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 e n. 1/2012 in ordine alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità;

VISTO l'art. 38 del CCNL 2016-2018 del Comparto Sanità del 21/05/2018;

VISTE le dichiarazioni del dipendente di seguito riportate:
- *Che il familiare disabile non è ricoverato presso Istituti di cura a tempo pieno;*
- *Che l'altro genitore beneficia dei permessi retribuiti per assistere il disabile;*
- *Che si impegna a comunicare eventuali variazioni delle situazioni dichiarate;*

RITENUTO pertanto di dover accogliere l'istanza prot.n.1196 del 10/09/2021, presentata dal dipendente matricola 3680, e concedere al medesimo il beneficio dei permessi retribuiti mensili, previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i, fruibili in alternanza con l'altro genitore, nel limite massimo di tre giorni mensili complessivi, per il medesimo familiare, a decorrere dal 10/09/2021;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- accogliere l'istanza prot.n. 11196 del 10/09/2021 e concedere al dipendente matricola 3680 il beneficio dei permessi retribuiti mensili, previsti dall'art. 33 c. 3 delle L. 104/92 e s.m.i. , fruibili in alternanza con l'altro genitore, pari a giorni tre mensili complessivi, per assistere il familiare disabile, a decorrere dalla data del 10/09/2021;
- autorizzare il dipendente a fruire del beneficio dei permessi fino al completamento dell'iter sanitario di revisione del giudizio medico collegiale, previsto per il mese di maggio 2034;
- dare atto che detti permessi sono utili ai fini previdenziali.

La UOC Risorse Umane e Contenzioso curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso

Sonia Evangelisti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate